



Ministero della Salute
Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario
e della statistica
Viale Giorgio Ribotta, n.5
00144 - Roma (RM)



Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Giuseppe Grezar 14,
00142 - Roma (RM)
Uffici non aperti al pubblico

Ministero della Salute

*Ritirato
il 3/11/2022*



SNV
DCOPD2016

22932876
1211 5 1

RKE



57289306188-7

Gentile
CIOLLI PIER LUIGI
VIA DI SAN NICCOLO' 21
50125 FIRENZE FI

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 04175202200110006057

Codice Fiscale CLLPLG47C07D612D
Documento n. 04175202200110006057
Elenco n. 221003000 del 03/10/2022

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

(Articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021)

Gent.le CIOLLI PIER LUIGI,

il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021), Le comunica, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del citato D.L. n. 44/2021, in quanto risulta che Lei alla data del 15/06/2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario.

Come previsto dall'articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data di ricezione della presente, potrà **comunicare all'Azienda Sanitaria Locale competente** per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, indicando altresì il numero di questo documento riportato in alto a sinistra sotto il codice fiscale. In questo caso, entro lo stesso termine, dovrà dare notizia dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo¹ all'Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale, anche all'esito dell'eventuale contraddittorio, non trasmetta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della Sua comunicazione, apposita attestazione che confermi l'insussistenza, nei Suoi confronti, del predetto obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, il Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Le notificherà, in conformità all'articolo 4-sexies, commi 3 e 5, del D.L. n. 44/2021, un Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, per il pagamento, entro sessanta giorni, della sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00).

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio per conto del Ministero della Salute è: dr.ssa Serena Battilomo (email: obbligovaccinale@sanita.it).

Il Responsabile del procedimento di emissione e invio della presente comunicazione per conto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base dell'apposito elenco trasmesso dal Ministero della Salute ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, del D.L. n. 44/2021, è: ing. Francesco Milo.

Roma, 17/10/2022

Ministero della Salute
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Viggiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39
del 1993

¹Per accedere all'Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è necessario disporre delle credenziali SPID, oppure della Carta di Identità Elettronica 3.0, oppure della Carta Nazionale dei Servizi. All'interno di tale Area troverà un servizio che Le consentirà di darci semplice notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione alla ASL, senza fornire altre informazioni né allegare documentazione; ciò, a tutela della riservatezza dei Suoi dati personali.

Informativa Privacy

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021

Il Ministero della Salute (nel seguito più brevemente MdS) si avvale di Agenzia delle entrate-Riscossione (nel seguito più brevemente AdeR) per la gestione del procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Più precisamente, il MdS acquisisce dal Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, con età maggiore o uguale a cinquanta anni e, utilizzando le informazioni presenti nella Piattaforma Nazionale - DGC, individua i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2, né esenzioni dalle predette vaccinazioni, e con cadenza periodica predispone gli elenchi di tali soggetti che risultano essere inadempienti all'obbligo vaccinale e li trasmette ad AdeR.

Il MdS riceve, altresì, dai soggetti deputati al controllo del relativo obbligo vaccinale, gli elenchi degli inadempienti rientranti nelle categorie professionali tenute all'obbligo vaccinale e, con cadenza periodica, li trasmette ad AdeR.

Sulla base dei citati elenchi, AdeR acquisisce dall'Anagrafe tributaria il nome e cognome e l'indirizzo di residenza e predispone e trasmette al MdS, mediante flusso telematico, ai fini dell'autorizzazione e contestuale sottoscrizione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, nonché comunica al MdS la lista dei soggetti per i quali non è possibile predisporre ed inviare la comunicazione di avvio del procedimento, con la relativa motivazione.

Dopo le opportune verifiche, il MdS autorizza e sottoscrive le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio e le ritrasmette a AdeR che procede al loro invio a mezzo posta raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza.

Per ogni soggetto sanzionabile, AdeR predispone e trasmette a MdS, mediante flusso telematico, l'avviso di addebito, ai fini dell'autorizzazione e contestuale sottoscrizione anche per i destinatari per i quali il tentativo di recapito della comunicazione di avvio del procedimento non sia andato a buon fine all'indirizzo di residenza e con la sola esclusione dei deceduti, dei soggetti per i quali le ASL territorialmente competenti hanno inviato, nei termini previsti, la "Attestazione ASL" di cui al comma 5 dell'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 e degli eventuali soggetti tempo per tempo indicati come non inadempienti dal Ministero della Salute nei flussi di aggiornamento.

Ricevuta da MdS l'autorizzazione e la sottoscrizione degli avvisi di addebito, AdeR attiva il processo di notifica nei confronti dei destinatari e procede alla riscossione.

1. Titolare del trattamento

Il Ministero della Salute è il Titolare del trattamento ("Titolare") dei dati personali necessari per il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 e può essere contattato dall'interessato, per l'esercizio dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali, con richiesta scritta all'indirizzo postale: "Ministero della Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma"; o tramite PEC: dgsi@postacert.sanita.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo e-mail: rpds@sanita.it.

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono utilizzati nel procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale ai sensi dalle seguenti disposizioni normative:

- Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 decreto-legge n. 44 del 2021);
- Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis decreto-legge n. 44 del 2021);
- Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 4-ter decreto-legge n. 44 del 2021);
- Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale (art. 4-ter.1 decreto-legge n. 44 del 2021);
- Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni (art. 4-quater decreto-legge n. 44 del 2021).

3. Base giuridica

I dati sono trattati ai sensi degli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in conformità agli articoli 6, co. 1, lett. e), e 9, co. 2 lett. g) ed i) del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e agli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

4. Tipologia di dati

Per impostazione predefinita, i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari per l'individuazione dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, la predisposizione e l'invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e dell'avviso di addebito.

I dati trattati per l'individuazione dei soggetti inadempienti ai sensi dell'articolo 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, sono i seguenti dati personali, comuni e particolari:

- Codice fiscale;
- Data di nascita;
- Vaccinazioni anti-SARS-CoV-2;
- Infezioni da SARS-CoV-2;
- Esenzioni dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

I dati trattati per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 sono i seguenti dati personali, comuni e particolari:

- Nome e Cognome;

- Codice fiscale;
- Articolo obbligo vaccinale violato;
- Motivo della violazione;
- Data della violazione;
- Indirizzo di residenza;
- Data presentazione della certificazione all'ASL trasmessa dal cittadino;
- Numero di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio riportato nell'attestazione trasmessa dalla ASL.

5. Trasmissione e diffusione dei dati

I dati trattati nel procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 potranno essere messi a disposizione, in forma aggregata, per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini della trasparenza.

6. Conservazione dei dati

I dati trattati nel procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 sono conservati sino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

7. Soggetti abilitati ai trattamenti

Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti, anche con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza.

Il Titolare potrà inoltre avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti trattamenti che tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato può esercitare i seguenti diritti, previsti dagli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679:

- **Diritto di accesso** (art. 15 GDPR), ossia ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che riguardi l'Interessato nonché l'accesso ai dati stessi.
- **Diritto di rettifica** (art. 16 GDPR), ossia ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti e/o l'integrazione di quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Inoltre, nel caso in cui i dati personali, oggetto di rettifica, siano stati comunicati ad altri soggetti, sarà cura del Ministero della Salute darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (Art. 19 GDPR).
- **Diritti di limitazione al trattamento** (art. 18 GDPR), ossia ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento qualora l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali. In tal caso la limitazione dovrà valere per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati ed effettuare l'eventuale rettifica degli stessi.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, GDPR, i paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo (Diritto di cancellazione) non si applicano in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Non è altresì applicabile alla fattispecie in oggetto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 20 GDPR (Diritto alla portabilità dei dati) e art. 22 GDPR (Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. In alternativa, può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato dell'Unione Europea in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo dove si è verificata la presunta violazione.

L'interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail: obbligovaccinale@sanita.it, ovvero ai recapiti indicati nel paragrafo 1.